



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Provincia di Torino

**DIRETTIVE, NORME E CRITERI
PER LO SVOLGIMENTO
DELLE CAMPAGNE ELETTORALI**

- approvato con deliberazione G.C. N. 33 del 29 marzo 2001
- modificato con deliberazione G.C. N. 40 del 16 aprile 2009
- modificato con deliberazione G.C. N. 9 del 4 febbraio 2010

DIRETTIVE E NORME DI CARATTERE GENERALE

- Per manifestazioni di propaganda elettorale regolate dal presente atto si intendono:
 - i comizi svolti con o senza oratori all'interno di locali comunali ovvero in aree pubbliche;
 - i banchetti di propaganda installati su aree pubbliche;
 - qualsiasi altra manifestazione (mostra, proiezione o altro) organizzata ai fini di propaganda elettorale;
- Le richieste di autorizzazione alla effettuazione di manifestazioni di propaganda elettorale di qualsiasi tipo possono essere presentate esclusivamente a partire dal giorno di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e devono obbligatoriamente contenere l'indicazione della forza politica per conto della quale la richiesta è presentata ovvero della forza politica che il richiedente intende sostenere o "fiancheggiare" con la manifestazione che ha intenzione di svolgere. In questo ultimo caso il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere stato espressamente autorizzato allo svolgimento della stessa dalla forza politica che intende sostenere.
- Per una precisa e corretta individuazione delle forze politiche si fa riferimento, ove possibile, alle liste ammesse alla competizione elettorale secondo le comunicazioni pervenute dagli Uffici competenti.
- I richiedenti sono tenuti a segnalare le manifestazioni per le quali, in virtù della personalità dell'oratore o di altri motivi, è prevedibile un notevole afflusso di pubblico ed è pertanto richiesto un particolare servizio di ordine pubblico. La particolare circostanza dovrà altresì essere segnalata, a cura del richiedente, al locale Comando dei Carabinieri.
- I richiedenti dovranno dichiarare di aver preso visione delle norme contenute nel presente atto.

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN LOCALI COMUNALI

- Le manifestazioni di propaganda elettorale si svolgono di norma, per quanto riguarda i locali comunali, presso il Centro Culturale "P. Levi".
- L'utilizzo di tutti i locali comunali è in ogni caso subordinato alle eventuali esigenze inerenti le riunioni istituzionali o di altro tipo già programmate ovvero che l'Amministrazione intenda svolgere o autorizzare.

- Fasce di utilizzo del Centro "Primo Levi":
 - dal lunedì al giovedì compreso:
 - serale: dalle ore 20.00 alle ore 24.00
 - il venerdì
 - pomeridiana: dalle ore 14.00 alle ore 19.00
 - serale: dalle ore 20.00 alle ore 24.00
 - il sabato e la domenica
 - mattutina: dalle ore 08.00 alle ore 13.30
 - pomeridiana: dalle ore 14.30 alle ore 19.00
 - serale: dalle ore 20.00 alle ore 24.00
- In caso di richieste di utilizzo di altri locali comunali che risultino dati in concessione ad Associazioni o ad altri Enti, i richiedenti dovranno presentare, all'atto della richiesta, apposita autorizzazione all'uso degli stessi rilasciata dal concessionario.
- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:
 - È consentita, fatte salve le precisazioni di cui ai punti successivi, l'autorizzazione, in locali comunali, di due manifestazioni (di cui una sola nelle fasce serali del venerdì o del sabato) per ciascuna forza politica. L'Ufficio competente procederà pertanto ad autorizzare, secondo l'ordine di presentazione, le prime due manifestazioni (ovvero le due che il richiedente indicherà come prioritarie) per ciascuna forza politica. Rientrano comunque nel limite sopra indicato le manifestazioni autorizzate ma non effettuate per scelta del richiedente o per altri motivi non dipendenti dalla indisponibilità dei locali verificatisi successivamente all'autorizzazione.
 - Ai fini del conteggio del numero di manifestazioni, l'autorizzazione per l'utilizzo di una delle suddette fasce o frazione di essa viene conteggiato come una manifestazione.
 - Le eventuali successive richieste sono autorizzate solamente se, entro le ore 12 del quinto giorno lavorativo precedente la data richiesta, non siano pervenute altre richieste di utilizzo dello stesso locale.
 - Negli ultimi sette giorni della campagna elettorale (a partire quindi dall'ottavo giorno e fino al venerdì precedente il giorno della votazione) è comunque autorizzabile non più di una richiesta per forza politica e il limite di cui al punto precedente è ridotto alle ore 12 del giorno lavorativo precedente la data richiesta.
 - Nelle autorizzazioni rilasciate dovrà essere indicato il limite, da farsi osservare a cura del richiedente, di capienza (posti 99) del Centro Culturale "Primo Levi".

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI NELL'AREA MERCATALE

- Luogo consentito: area, non superiore a mq. 10, esterna e adiacente l'ingresso pedonale nei giorni di svolgimento del mercato (giovedì e sabato mattina).
- Fasce orarie:
 - Prima fascia: dalle ore 08.30 alle ore 10.15
 - Seconda fascia: dalle ore 10.45 alle ore 13.00
- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:
 - È consentita, fatte salve le precisazioni di cui ai punti successivi, l'autorizzazione, nel luogo sopra indicato, di una manifestazione per ciascuna forza politica. L'Ufficio competente procederà pertanto ad autorizzare, secondo l'ordine di presentazione, la prima richiesta (ovvero quella che il richiedente indicherà come prioritaria) per ciascuna forza politica. Rientrano comunque nel limite sopra indicato le manifestazioni autorizzate ma non effettuate per scelta del richiedente o per altri motivi non dipendenti dalla indisponibilità dell'area verificatisi successivamente all'autorizzazione.

Ai fini del conteggio del numero di manifestazioni, l'autorizzazione per l'utilizzo di una delle suddette fasce o frazione di essa viene conteggiato come una manifestazione.
 - Le eventuali successive richieste sono autorizzate solamente se, entro le ore 12 del giorno precedente la data richiesta, non siano pervenute altre richieste di utilizzo della stessa area.
 - È altresì autorizzabile l'utilizzo di una fascia oraria contigua (precedente o successiva nello stesso giorno) solamente se entro le ore 12 del giorno precedente la data richiesta, non siano pervenute altre richieste di utilizzo della stessa area.
- Fermo restando che non è consentita la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico, non potranno comunque, nel caso dell'area mercatale, essere distribuiti volantini da parte di altre forze politiche entro un raggio di 150 mt. dal luogo (area antistante l'ingresso pedonale) in cui si sta svolgendo, in qualunque forma, una manifestazione autorizzata di propaganda.

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN ALTRE AREE PUBBLICHE

- Fatte salve le limitazioni imposte da vigenti regolamenti o direttive, è consentito l'utilizzo di aree pubbliche (per una superficie massima di mq.10 e in orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 23.30) diverse da quelle specificate ai punti precedenti, a condizione che **non venga in alcun modo intralciata la circolazione stradale e che non si provochino situazioni di pericolosità per la stessa.**
- Al fine del calcolo del numero di autorizzazioni di cui ai punti successivi il territorio comunale viene convenzionalmente suddiviso in tre diverse zone:
 - Zona 1: Capoluogo
 - Zona 2: Bardassano
 - Zona 3: Bussolino
- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:
 - Viene stabilito, fatte salve le precisazioni di cui ai punti successivi, il seguente limite massimo di manifestazioni di propaganda autorizzabili per ciascuna forza politica nelle diverse zone nelle quali è stato convenzionalmente suddiviso il territorio comunale:
 - Zona 1 (Capoluogo): n. tre manifestazioni (di cui una sola svolta di domenica);
 - Zona 2 (Bardassano): n. una manifestazione;
 - Zona 3 (Bussolino): n. una manifestazione;

Ai fini del conteggio del numero di manifestazioni, ciascuna giornata o frazione di essa viene conteggiato come una manifestazione.

- In ogni caso, fatte salve le precisazioni di cui ai punti successivi, non è consentito autorizzare più di due manifestazioni nello stesso luogo alla medesima forza politica. L'Ufficio competente procederà pertanto ad autorizzare, secondo l'ordine di presentazione, le prime richieste (ovvero quelle che il richiedente indicherà come prioritarie) rispettando le limitazioni sopraindicate. Rientrano comunque nel limite suindicato le manifestazioni autorizzate ma non effettuate per scelta del richiedente o per altri motivi non dipendenti dalla indisponibilità dell'area verificatisi successivamente all'autorizzazione.
- Le eventuali richieste eccedenti i limiti suindicati sono autorizzate solamente se, entro il secondo giorno lavorativo precedente la data richiesta, non siano pervenute altre richieste di utilizzo della stessa area e comunque sempre nel rispetto della distanza minima prevista al punto successivo.

- Le aree nelle quali possono essere autorizzate manifestazioni di propaganda temporalmente concomitanti dovranno distare tra di loro almeno 150 metri.
- È in ogni caso vietato lo svolgimento di manifestazioni:
 - in aree distanti meno di 50 metri da Chiese o luoghi di culto durante lo svolgimento di funzioni religiose;
 - nelle immediate vicinanze delle scuole negli orari di svolgimento delle lezioni.
- Fermo restando che non è consentita la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico, non potranno comunque essere distribuiti volantini da parte di altre forze politiche entro un raggio di 150 mt. dal luogo in cui si sta svolgendo, in qualunque forma, una manifestazione autorizzata di propaganda.

USO DI ALTOPARLANTI

- Nelle manifestazioni di cui ai precedenti punti è consentito l'uso di altoparlanti nel seguente orario:
 - dalle 08.30 alle 12.30
 - dalle 15.30 alle 22.00
- L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito, previa autorizzazione, solamente:
 - per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale specificatamente autorizzati;
 - dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 21.00 nel giorno della manifestazione e in quello precedente.
- È in ogni caso vietato l'uso di altoparlanti su mezzi mobili in prossimità di piazze, strade e locali ove siano in corso altre manifestazioni elettorali.

ALTRE MANIFESTAZIONI O TIPOLOGIE DI PROPAGANDA

- Per qualunque altra manifestazione di propaganda, per le riunioni elettorali in locali pubblici o privati ovvero per quant'altro non contemplato nel presente atto si farà riferimento a quanto stabilito nelle riunioni interpartitiche indette abitualmente dalla Prefettura prima di ogni consultazione elettorale ovvero da particolari istruzioni e norme dettate dai competenti organi.